

L.R. 21 ottobre 2021, n. 18: "Misure per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84, concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna" – Oggetto assembleare n. 4214/2021

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 23 novembre 2021**

Scheda tecnico - finanziaria

Con la legge regionale n. 18 del 2021, di iniziativa della Giunta, l'Assemblea legislativa ha adottato la disciplina legislativa per l'attuazione dell'aggregazione disposta dalla legge statale n. 84 del 2021 che ha disposto il distacco dei due Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini.

L'attuazione della legge statale citata avviene tramite disposizioni di carattere generale (Titolo I) e settoriale (Titolo II) volte a garantire continuità sia nell'erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali interessati.

Nel complesso le norme della legge non comportano maggiori oneri per il bilancio regionale.

Nell'ambito del Titolo I, all'**articolo 1** sono previste le **finalità** del nuovo intervento legislativo regionale e ciò non determina maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 2** prevede un'ampia **ricognizione** degli interventi che la Regione dovrà porre in essere al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio alla Regione Emilia-Romagna.

Da tutto ciò non derivano direttamente maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 3** disciplina il **regime transitorio per i procedimenti** in corso. Non ne derivano maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 4** detta i **principi per il futuro adeguamento** delle leggi e degli atti generali della Regione Emilia-Romagna alla nuova conformazione territoriale. Nemmeno questo comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 5** persegue la finalità di inserire al più presto i due Comuni negli **ambiti territoriali ottimali** della Regione per dare la possibilità anche a questi due nuovi Comuni emiliano-romagnoli di potere esercitare funzioni comunali in forma associata.

Nessun nuovo onere è previsto a carico del bilancio regionale.

Il titolo II della legge contiene disposizioni di carattere settoriale per adeguare l'ordinamento dell'Emilia-Romagna all'ingresso dei due Comuni in vari settori di attività.

L'**articolo 6** regola gli effetti dell'ingresso dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio nell'ordinamento e nel sistema di **governo del territorio** della Regione Emilia-Romagna.

Non ne consegue alcun nuovo onere per il bilancio regionale.

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia di **sismica ed edilizia**, senza generare nuovi oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 8** dispone in materia di **servizi pubblici ambientali**, curando il passaggio dei due Comuni nell'ambito della gestione associata delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, obbligatoria ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici dell'ambiente) e della normativa statale in materia.

Non ne derivano maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 9** riguarda l'estensione della normativa in materia di **bonifica ed irrigazione** ai Comuni di nuova aggregazione. L'obbligo del contributo di bonifica verrà applicato ai proprietari di beni immobili dei Comuni di nuova aggregazione, nonché dei Comuni aggregati per effetto della legge n. 117 del 2009.

Tutto ciò comunque non comporta direttamente maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 10** riguarda le modalità d'**esercizio di attività autorizzate**.

Nessun nuovo onere è previsto a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 11** attiene alla materia dell'**energia** e in particolare alla prestazione energetica degli edifici e alla materia degli impianti termici.

Non ne derivano maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 12** reca disposizioni in materia **faunistico-venatoria** riferite sia alla pianificazione sia agli istituti gestionali.

Non ne derivano maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 13** reca disposizioni in materia di esercizio dell'attività **agrituristica** per le imprese situate nei territori interessati al distacco. Ciò riguarda non soltanto i due Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio ma anche le imprese agrituristiche situate nei Comuni che si aggregarono alla nostra Regione in forza della legge n. 117 del 2009 della Regione Emilia-Romagna.

Nessun nuovo onere è previsto a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 14** detta una disposizione transitoria per le strutture ricettive ubicate nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, autorizzate e classificate in base alle disposizioni della Regione Marche, al fine di garantire la continuità aziendale dei proprietari e gestori e garantire l'adeguamento alla normativa della regione Emilia-Romagna entro un congruo termine.

Non ne derivano maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 15** detta disposizione in materia di Guide Ambientali Escursionistiche per l'esercizio della relativa professione nel territorio della Regione Emilia-Romagna da parte dei soggetti già abilitati dalla Regione Marche.

Nessun nuovo onere è previsto a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 16** prevede misure ricognitive dei **beni mobili e immobili**, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che in quanto strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche devono essere trasferiti dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell'ambito della ricognizione è compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonché il patrimonio immobiliare.

Lo stesso articolo contiene norme analoghe in tema di **personale**.

Non ne derivano direttamente maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 17** ha lo scopo di favorire l'accordo per il trasferimento dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna della titolarità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati sia nei Comuni

oggetto del distacco disposto con la legge n. 117 del 2009 sia in quelli dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltro, oggetto del nuovo distacco ai sensi della legge n. 84 del 2021.

Nessun nuovo onere è previsto a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 18** ha lo scopo di demandare all'intesa prevista dalla legge n. 84 del 2021 la regolazione degli aspetti economico-finanziari e patrimoniali connessi al distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltro.

Non ne derivano direttamente maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'**articolo 19** concerne l'entrata in vigore della legge regionale e non ne derivano maggiori oneri per il bilancio regionale.